



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.10

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Presidente	Sì
2. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
3. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
4. Scabini Gabriele - Consigliere	No Giust.
5. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
6. Rosina Maurizio - Consigliere	Sì
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere	No Giust.
8. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
9. Agosti Aldo - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Mario - Consigliere	No Giust.
11. Ghiozzi Donato - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni " di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni " _TERRE DEI MALASPINA":
- con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del presidente dell'unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione;
 - ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

VISTO lo Statuto dell'unione ed in particolare

- l'articolo 1 (Istituzione dell'Unione dei comuni lombarda "Terre dei Malaspina" che prevede, tra l'altro, che l'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 8) e che all'Unione sono

conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10)

• **L'articolo 10 (Modalità di ripartizione di spese ed entrate) che prevede**

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

• **L'articolo 43 (Finanze dell'unione) che prevede, tra l'altro, che**

1. *L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.*
2. *L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.*
3. *Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo. In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:*
 - a) *tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;*
 - b) *trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;*
 - c) *trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;*
 - d) *contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;*
 - e) *contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;*
 - f) *trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;*
 - g) *trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;*
 - h) *rendite patrimoniali;*
 - i) *accensioni di prestiti*
 - j) *prestazioni per conto di terzi;*
 - k) *altri proventi od erogazioni.*
4. *I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.*

5. *Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.*
6. *Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile.*
7. *Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.*
8. *La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.*
9. *E' sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.*
10. *La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.*
11. *In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.*

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RICHIAMATO il decreto milleproroghe, D.L. 244/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO CHE la Legge 232 del 11/12/2016, comma 42 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli aumenti delle aliquote e tariffe tributarie anche per l'anno 2017;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2017 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2017 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2017 anche sotto questo profilo;

VISTA la deliberazione di C.C. del 14.4.2016 n. 17, con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2017, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2017 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2017;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo

nei limiti introdotti nel 2016, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.04.2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.4.2016;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

OGGETTO	BILANCIO 2017
Quota manutenzione strade Codice 10.05.1	4.106,00
Quota illuminazione pubblica Codice 10.05.1	14.000,00
TOTALE	18.106,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune in quanto non disponibile la riduzione per mobilità ex Ages (art. 7 c. 31 Sexies, D.L. 78/2010);

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille

Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille
----------------------------------	----------------------

RITENUTO quindi opportuno tener conto delle seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TASI:

TASI	Acconto	Saldo
		16 giugno

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il parere del Revisore Dei Conti acquisito nell'ambito del parere del bilancio di previsione;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2017 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze ;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì _18.3.2017_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Moggi Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì _18.3.2017_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Rag. Guida Claudio

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 63 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2017 al 12/05/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 27/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18-mar-2017

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 18-mar-2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele